

PARCO GEOMINERARIO STORICO
E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMUNITA' DEL PARCO**

ART. 1

1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto 16 ottobre 2001 e nello statuto del Consorzio del Parco, disciplina il funzionamento e formula gli indirizzi per la emanazione dei provvedimenti amministrativi della Comunità del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, che di seguito sarà chiamato "Parco".

ART. 2

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante di ogni Ente che aderisce al Parco.
2. I Ministeri, la Regione Autonoma della Sardegna, le Province e i Comuni e che aderiscono al Consorzio sono rappresentate rispettivamente dai Ministri, dai Presidenti e dai Sindaci o da un loro delegato. Gli altri enti da un soggetto appositamente nominato.
3. I componenti di cui al comma 2) possono essere sostituiti da loro delegati con delega che può essere a tempo indeterminato fino a revoca da notificare al Presidente della Comunità del Parco.
4. Ogni Componente titolare o delegato può rappresentare un solo Ente.
5. La comunità del Parco delibera a maggioranza con le procedure stabilite dal presente regolamento e per quanto in esso non previsto in base alle norme di Legge in materia.

ART. 3

1. Al Presidente Comunità del Parco sono assegnati uffici debitamente arredati, le risorse e le attrezzature necessarie per il funzionamento, per la rappresentanza e l'espletamento del suo mandato.

2. Le funzioni amministrative possono essere svolte anche da personale dipendente di pubbliche amministrazioni retribuito attraverso specifici piani di lavoro finanziati ai sensi dei commi 1 e 4.

2. Ai Componenti della Comunità del Parco viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, e se necessario, di vitto e alloggio, per partecipare agli incontri o alle manifestazioni promosse dalla Comunità stessa.

3. I rimborsi di cui al comma precedente sono equiparati a quelli degli amministratori e dei dirigenti del Parco.

4. La risorsa economica annua da assegnare alla Comunità del Parco verrà stabilita in relazione alla presentazione di apposito bilancio interno e prevista in apposita voce del bilancio annuale del Parco.

5. All'Assemblea della Comunità del Parco ed al Presidente verrà assegnato il necessario personale per la gestione delle attività di propria competenza (riunioni, manifestazioni, attività amministrativa ecc.) utilizzando personale interno, esterno o convenzionato ai sensi del precedente comma 2.

ART. 4

1. La Comunità del Parco promuove le iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale delle collettività ed adotta il proprio regolamento di funzionamento.

2. Quale organo consultivo e propositivo del Consorzio del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

- a) dare parere in merito ai programmi annuali e pluriennali di attività e di investimenti;
- b) dare parere in merito al bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
- c) dare parere in merito al piano territoriale di coordinamento del Parco;
- d) dare parere in merito al piano economico-sociale del Parco;
- e) dare parere sul regolamento del Parco, su proposta del consiglio direttivo;
- f) dare parere in merito alla pianta organica del personale del Consorzio e le relative variazioni;
- g) dare parere sulle indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese dei componenti gli organi del Consorzio nei limiti previsti dalla legge;
- h) dare parere sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società, consorzi ed associazioni;

- i) proporre agli Enti consorziati eventuali modifiche da apportare al presente regolamento, con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti la Comunità del Parco che rappresentino al meno i due terzi delle quote consortili;
- l) proporre modifiche o integrazioni allo Statuto del Parco, con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti la Comunità del Parco che rappresentino al meno i due terzi delle quote consortili;
- m) ogni altro argomento proposto a richiesta di un terzo del Consiglio Direttivo.

ART. 5

1. La Comunità del Parco svolge verifiche generali sull'attuazione del Piano pluriennale economico e verifica la coerenza delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo rispetto agli atti di indirizzo emanati. Le verifiche di cui innanzi verranno effettuate a seguito di apposite indicazioni della Comunità del Parco che può demandare ad uno o più componenti il compito di verificare e relazionare alla Comunità stessa sull'attività dell'Ente Parco.

ART. 6

1. La Comunità del Parco dura in carica 5 anni. I Ministri, i Presidenti e Sindaci, ovvero i loro delegati, di cui all'art. 2, rappresentano il proprio Ente fino alla scadenza del mandato elettorale e vengono sostituiti automaticamente dai nuovi eletti.

ART. 7

- 1. La Comunità del Parco si riunisce su convocazione del Presidente della stessa Comunità almeno due volte all'anno e ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente del Parco o da un terzo dei propri componenti.
- 2. In tal caso il Presidente convoca la Comunità del Parco entro il decimo giorno dalla richiesta stessa e la seduta dovrà tenersi entro il ventesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta.
- 3. Di ciascuna adunanza viene redatto il verbale a cura del segretario. Tale verbale viene pubblicato sul sito ufficiale della Comunità del Parco.

ART. 8

1. La Comunità del Parco è convocata dal Presidente che la presiede.

3. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente la Comunità è presieduta dal Vicepresidente.

4. Funge da segretario il Direttore del Parco o un funzionario da lui delegato.

5. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Direttivo del Parco.

ART. 9

1. La convocazione dei componenti è fatta tramite avviso scritto, per mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento o a mezzo fax, ovvero tramite posta elettronica, da inoltrare almeno dieci giorni prima della data stabilita.

2. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà pervenire almeno 48 ore prima della seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere elencati gli argomenti sui quali la Comunità è chiamata a decidere. L'avviso deve contenere l'indicazione della prima e seconda che può avvenire trascorse due ore dalla prima convocazione.

3. Le adunanze di norma si svolgono presso la sede della Comunità del Parco nei locali assegnati dal Comune di Iglesias (Sala Aligi Sassu, Aula Magna AUSI – Palazzo Bellavista) e comunque possono essere itineranti nelle sedi distaccate d'area e in tutti i Comuni che aderiscono al Consorzio del Parco.

ART. 10

1. La Comunità del Parco non può validamente deliberare in prima convocazione se non sia presente un numero di componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di rappresentanza nel Consorzio. In seconda convocazione la Comunità del Parco può deliberare quando è presente 1/3 dei componenti, purchè rappresentino almeno il 34% delle quote di rappresentanza nel Consorzio.

2. La seconda convocazione deve aver luogo nella stessa giornata, almeno 2 ore dopo l'orario fissato per la prima convocazione.

ART. 11

In caso di votazione le decisioni vengono adottate a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

2. Le votazioni della Comunità del Parco sono palesi, fuorché per le deliberazioni riguardanti le persone.

ART. 12

1. All'inizio della seduta, a cura del Segretario, si procede all'appello dei componenti per la verifica del numero legale e della validità dell'adunanza. Fatto l'appello nominale ed accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed affida a tre componenti le funzioni di scrutatori qualora si dovessero tenere votazioni a scrutinio segreto.

ART. 13

1. I componenti della Comunità del Parco che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, che accorda la parola secondo l'ordine delle domande. Gli interventi dei componenti nella discussione non devono superare la durata di cinque minuti.

2. Nessun componente della Comunità del Parco può parlare, di norma, più di due volte sullo stesso argomento. E' consentito al Presidente interrompere gli interventi ove ricorrano motivi di garanzie del rispetto delle norme del regolamento.

3. Il Presidente può impedire la parola ad un componente che sia stato richiamato due volte al rispetto del regolamento senza che costui ne abbia tenuto conto.

4. I richiami riguardanti il rispetto del regolamento, l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tale ipotesi possono parlare, dopo il proponente soltanto un componente a favore ed uno contro per non più di cinque minuti. Ove la comunità sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

ART. 14

1. Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano. Per procedere alla votazione per appello nominale, il Presidente specifica il significato del "SI" e del "NO" e, subito dopo, il Segretario procede all'appello e all'annotazione dei voti. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ove venga richiesta immediatamente dopo la proclamazione dei risultati e, in ogni caso, prima che si passi all'esame di altro argomento iscritto all'ordine del giorno. Le deliberazioni si adottano a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti o quando riguardano questioni

concernenti persone. In tal caso il Presidente accerta il numero ed il nome dei votanti e degli assenti, ed effettua le operazioni di spoglio dei voti assistito dai tre componenti nominati scrutatori.

2. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito. Qualora sorgano contestazioni circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera l'Assemblea seduta stante. Il Presidente può sciogliere la seduta tutte le volte che si verificano eventi atti a turbare l'ordine pubblico.

ART. 15

I membri del Consiglio Direttivo del Parco che partecipano alle sedute della Comunità possono, a richiesta del Presidente o degli stessi interessati, esprimere pareri. Tali pareri saranno annotati a verbale.

ART. 16

Il presente regolamento è trasmesso al Consiglio Direttivo del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna perché venga adottato (art. 18, c. 2, lettera b dello Statuto del Parco) con conseguente delibera dello stesso Consiglio Direttivo.